

→ Art. 27 - Indennità da immobilizzazione

Nel caso di fratture accertate radiologicamente, lussazioni o distorsioni con lesioni legamentose strumentalmente provate, con conseguente immobilizzazione di arti e distretti anatomici, oppure nel caso di applicazione di una ingessatura o di un tutore immobilizzante la Società indennizza l'indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di immobilizzazione e/o ingessatura e per un periodo massimo di 40 giorni.

Tra i mezzi di contenzione non rientrano:

- 1 le fasce elastiche in genere;
- 2 i bendaggi alla colla di zinco;
- 3 i busti ortopedici elastici;
- 4 i vari tipi di collari eccetto quelli utilizzati per fratture cervicali e lussazioni cervicali.

La garanzia si intende estesa alle fratture, accertate radiologicamente, di almeno 4 coste, vertebre, bacino o coccige

e sterno per la guarigione dei quali non è necessaria l'applicazione di mezzi di contenzione.

Non sono compresi in garanzia i mezzi di osteosintesi interni come placche, chiodi e similari; tuttavia, in caso di fratture trattate chirurgicamente con mezzi di osteosintesi, la Società indennizza un importo forfetario pari all'1%

della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di 1.000 euro.

→ Art. 28 - Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio

In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza la Società, entro i limiti del massimale assicurato, rimborsa ,

per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per:

- rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami relativi al periodo di ricovero;
- interventi chirurgici, e precisamente onorari del chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante

all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento;

- visite specialistiche e accertamenti medici, ivi compresi gli onorari medici e presidi medici per medicazione ed accertamenti diagnostici conseguenti all'infortunio ed effettuati nei 90 giorni successivi alla data dell'infortunio

oppure alla data di dimissione dall'istituto di cura o alla data di rimozione dell'eventuale tutore immobilizzante;

- acquisto e noleggio di apparecchi protesici, carrozzelle e stampelle entro il limite di 1.000 euro;
 - le spese dentarie di natura post traumatica che abbiano interessato denti sani – intendendo denti non affetti da patologie preesistenti o trattati da carie precedenti – entro il limite massimo di 1.000 euro;
- le spese sostenute per trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapici a seguito dell'infortunio entro il massimale di 2.500 euro per sinistro e per anno assicurativo, ed effettuati nei 30 giorni successivi alla data dell'infortunio oppure alla data di dimissione dall'istituto di cura o alla data di rimozione dell'eventuale tutore immobilizzante.